

Comune di Villa di Serio

Provincia di Bergamo



Regolamento

Della Commissione per il Paesaggio

(articolo 81 Legge Regionale 12/2005)

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 03/02/2010

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

(articolo 81 Legge Regionale 12/2005)

Art. 1 – Composizione

- 1 La Commissione per il paesaggio (d'ora in poi Commissione) è composta da cinque membri esperti nella pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio, nella progettazione edilizia ed urbanistica, nella tutela dei beni architettonici e culturali, nelle scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali.
- 2 I componenti devono essere scelti tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario o di laurea o di diploma di scuola media superiore, devono aver maturato una qualificata e specifica esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, e individuati sulla scorta di presentazione di curricula professionali richiesti dall'Amministrazione Comunale.
- 3 Nel corso della prima seduta della Commissione i partecipanti eleggono il Presidente.
- 4 Il Presidente dovrà essere in possesso di laurea e di abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza come libero professionista o come pubblico dipendente nell'ambito della tutela e della valorizzazione dei beni paesaggistici ed avrà il compito di gestire i lavori della Commissione e di curarne il buon andamento.
- 5 Alla commissione interviene, senza diritto di voto, l'istruttore tecnico-amministrativo nominato appositamente per la procedura di gestione ed istruttoria delle pratiche di Autorizzazione Paesaggistica
- 6 La funzione di segretario della commissione, senza diritto di voto, è svolta dal Responsabile del Servizio o in sua assenza dall'istruttore tecnico-amministrativo;

Art. 2 - Nomina e durata

1. La Commissione per il paesaggio è nominata dalla Giunta Comunale su proposta dell'Assessore competente, previa verifica dei curricula presentati dagli esperti ambientali da parte del Responsabile dell'Ufficio competente, salvo revoca motivata.
2. I membri con diritto di voto restano in carica per tutta la durata del mandato elettorale e comunque fino alla nomina dei nuovi membri effettuata dopo la data di insediamento del Sindaco e sono rieleggibili.
3. I membri della Commissione decadono dalla carica nel caso di incompatibilità sopravvenuta e nel caso in cui, senza giustificato motivo scritto, rimangano assenti per più di tre sedute consecutive. In tale ipotesi il soggetto nominato in sostituzione rimane in carica per il restante periodo di durata della Commissione.

Art. 3 - Casi di incompatibilità e conflitto di interessi

1. i componenti della Commissione per il Paesaggio non possono essere contestualmente membri

della Commissione Edilizia o di commissioni comunali operanti nel settore territoriale, devono altresì astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quarto grado.

2. I Commissari non possono partecipare ai lavori della Commissione per il paesaggio quando abbiano un interesse in riferimento al progetto sottoposto al parere della Commissione stessa.

Art. 4 - Attribuzioni e competenze

1. La Commissione per il paesaggio è un organo consultivo del Comune in materia paesaggistica.
2. La Commissione valuta la qualità paesaggistica, ambientale, architettonica ed edilizia delle opere, con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano e paesistico ambientale. In particolare la Commissione per il paesaggio, anche sulla base degli strumenti conoscitivi del presente regolamento, valuta:
 - a) l'impatto estetico – visuale dell'intervento,
 - b) il rapporto con il contesto,
 - c) la qualità progettuale,
 - d) la compatibilità con strumenti paesistico - ambientali vigenti.Si esprime sui progetti il cui livello di impatto paesaggistico sia rilevante, nell'ambito delle procedure per il rilascio dei provvedimenti di edilizia privata.
3. La Commissione non ha alcuna competenza e non si pronuncia sulla qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento proposto anche se può chiedere chiarimenti.
4. Il parere della Commissione è obbligatoriamente richiesto per:
 - a) autorizzazioni paesaggistiche nell'ambito delle competenze sub-delegate ai comuni dalla Regione Lombardia di cui all'articolo 80 comma 1 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.,
 - b) accertamenti di compatibilità paesaggistica di cui agli articoli 167 e 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. nell'ambito delle competenze sub-delegate ai comuni dalla Regione Lombardia di cui all'articolo 80 comma 1 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12,
 - c) recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti ai sensi dell'art. 63 e successivi della L.R. 12/2005;
 - d) per i casi previsti dal Piano particolareggiato dell'ambito collinare;
 - e) piani attuativi in genere,
 - f) per gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione o di restauro e risanamento conservativo nell'ambito di istituzione dei P.L.I.S. o ricadenti nelle zone A del centro storico;
 - g) per gli interventi previsti dalla legge 13/2009 azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia;
 - h) interventi edilizi minori di manutenzione straordinaria che incidano sull'aspetto esteriore del fabbricato nel caso in cui il responsabile del procedimento ritenga indispensabile e motivato il parere della Commissione.
5. La commissione potrà approvare con propria deliberazione delle direttive di chiarimento o indirizzo in materia paesistico ambientale. La deliberazione della commissione dovrà essere sottoscritta dal responsabile della struttura, in ordine alla regolarità tecnica, il quale provvederà a raccogliere in apposito registro quanto deliberato, al fine di proporre quanto scaturito da tale

attività di approfondimento e ricerca degli appositi strumenti urbanistici.

Art. 5 - Modalità di convocazione: sedute e decisioni

1. Le sedute della Commissione sono convocate con apposito avviso, anche a mezzo fax o e-mail, dal Responsabile del Servizio, sentito il Presidente, con almeno tre giorni di anticipo sulla data fissata.
2. Per la validità delle sedute e delle decisioni della Commissione, occorre la presenza di almeno tre dei componenti in carica.
3. I pareri della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. È esclusa la partecipazione di terzi estranei alle sedute. Il Presidente potrà ammettere il solo progettista ai fini dell'illustrazione del progetto, con esclusione della possibilità di presenziare alla successiva attività di esame e di espressione del parere.
5. Può essere prevista la possibilità che la Commissione esegua dei sopralluoghi, qualora ritenuti utili per l'espressione del parere.

Art. 6 - Segretario di Commissione

1. Il Segretario della Commissione provvede alla redazione dei verbali delle adunanze della Commissione stessa e alla loro raccolta in un registro da conservare mediante archiviazione. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente ovvero dal Vicepresidente e dal Segretario e deve contenere:
 - a) l'indicazione dei presenti,
 - b) il parere motivato,
 - c) eventuali pareri difformi e posizioni di astensione motivate da parte del membro che li esprime.
2. Qualunque sia l'esito del parere espresso dalla Commissione, il Segretario è tenuto:
 - a) ad apporre su ogni elaborato progettuale un timbro attestante l'avvenuto esame da parte della Commissione,
 - b) a far firmare l'attestazione al Presidente o a un Commissario, facendo apporre la data della seduta della Commissione.

Art. 7 - Gettone di presenza

Ai componenti della Commissione, per ogni seduta, spetta un gettone di presenza equiparato a quello dei Consiglieri Comunali, oltre al rimborso delle spese di viaggio secondo le tabelle ACI.

Art. 8 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e la pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni.